



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it
tribunalefederalesicilia@lnd.it
pec: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 175 TFT 18

DEL 10 DICEMBRE 2015

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dall'Avv. Sandro Geraci, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 10 dicembre 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 38/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. AMATO MASSIMILIANO GIUSEPPE (Tesserato A.S.D. Pol. Palma)
A.S.D. POL. PALMA

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 4111/1014.pf14-15/AV/mf del 29/10/2015, il sig. Massimiliano Giuseppe Amato, tesserato della A.S.D. Pol. Palma, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S. nonché dell'art. 61 N.O.I.F., perché in occasione delle gare del campionato regionale di 1^ categoria Sopranese/Pol. Palma del 15/03/2015, Pol. Palma/Sporting Nissa del 22/03/2015 e Ravanusa/Pol. Palma del 29/03/2015, sottoscriveva le relative distinte di gara senza indicazione di allenatore.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Pol. Palma per la violazione dell'art. 4 comma 2 del C.G.S., per quanto ascritto al proprio tesserato, nonché per responsabilità ai sensi dell'art. 44 comma 1 del Regolamento L.N.D. concernente l'obbligo di tesseramento, nella parte in cui dispone che l'allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali del campionato in questione, salvo casi di forza maggiore.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nel deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Giuseppe Massimiliano Amato;

Ammenda di € 450,00 a carico della A.S.D. Pol. Palma.

Ciò posto, il Tribunale Federale Territoriale adito rileva che appare documentale che in occasione delle gare del campionato regionale di prima categoria sopra indicate, il sig. Giuseppe Massimiliano Amato sottoscriveva le relative distinte di gara senza indicazione di allenatore.

In ragione di quanto sopra devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, perché ai sensi delle citate disposizioni normative è fatto obbligo anche alle società partecipanti al campionato di prima categoria di affidare la squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, che dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore, qui non documentati.

Le sanzioni seguono nei limiti fissati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi la sanzione della inibizione per mesi uno a carico del sig. Giuseppe Massimiliano Amato e dell'ammenda di € 375,00 (trecentosettantacinque/00) a carico della A.S.D. Pol. Palma.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento 42/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. FRANCESCO SCOPELLITI (Tesserato C.S. Messina Sud A.S.D.)

Sig. PIETRO MUSCARA' (Tesserato C.S. Messina Sud A.S.D.)

C.S. MESSINA SUD A.S.D.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 4550/921 pf14-15/GC/vdb del 9/11/2015, i sigg. Francesco Scopelliti e Pietro Muscarà, all'epoca dei fatti dirigenti accompagnatori della C.S. Messina Sud A.S.D., per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 2 lett. B) punto b7 del C.U. n° 1 S.G.S., stagione sportiva 2014/2015. Ciò in quanto il primo sottoscriveva le distinte delle gare del campionato regionale giovanissimi del 28/09/2014 e del 04/10/2014 contro le società Giardini Naxos e Junior Club Curcuraci senza indicazione di allenatore ed il secondo in quanto sottoscriveva la distinta della gara del campionato regionale giovanissimi del 12/10/2014 contro la società Catania San Pio X senza indicazione di allenatore.

Nulla in ordine alla Società, avendo la stessa e il Suo Presidente già convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ex art. 32 sexies C.G.S., resa ufficiale mediante pubblicazione sul C.U. n° 178/A del 28/10/2015 (sanzione di inibizione di mesi 2 per il Sig. Letterio Trimarchi e di 2 punti di penalizzazione in classifica nel campionato Giovanissimi regionali per la stagione sportiva 2015/2016 ed euro 200,00 di ammenda per la società C.S. Messina Sud A.S.D.).

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante

della Procura Federale ha insistito nel deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Francesco Scopelliti;

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Pietro Muscarà.

Ciò posto, il Tribunale Federale Territoriale adito rileva che appare documentale che in occasione delle gare del campionato regionale giovanissimi della stagione sportiva 2014/2015, i sigg. Francesco Scopelliti e Pietro Muscarà sottoscrivevano ciascuno come sopra indicato le relative distinte di gara, senza indicazione di allenatore.

In ragione di quanto sopra devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, dato che ai sensi delle citate disposizioni normative è fatto obbligo anche alle società partecipanti al campionato giovanissimi di affidare la squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, che dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore, qui non documentati.

Le sanzioni seguono nei limiti fissati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi la sanzione della inibizione per mesi uno a carico dei sigg. Francesco Scopelliti e Pietro Muscarà.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Sandro Geraci, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 10 dicembre 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 39/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

A.S.D. ATLETICO TRAPPETO.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 4224/671 pf 13- 14/SP/dl del 2 novembre 2015, l'A.S.D. Atletico Trappeto per rispondere della violazione di cui all'art. 4 comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio tesserato sig. Claudio Cappello.

La predetta Società nei termini ha depositato una breve memoria, con cui contesta il notificato deferimento, facendo rilevare che proprio essa società con una sua denuncia ha segnalato il comportamento antiregolamentare posto in essere dal proprio tesserato e che comunque deve considerarsi parte lesa del procedimento.

All'udienza dibattimentale la società deferita non è comparsa, sebbene ritualmente convocata, ma ha fatto pervenire memoria difensiva con richiesta di proscioglimento.

La Procura Federale ha insistito nel deferimento chiedendo l'applicazione della sanzione di € 300,00 a carico della Società deferita.

Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue:

Dalla documentazione in atti risulta provato che l'A.S.D. Atletico Trappeto ebbe a denunciare il calciatore sig. Claudio Cappello, tesserato all'epoca dei fatti proprio con la A.S.D. Atletico Trappeto, per avere, quest'ultimo, giocato sotto falso nome con la società A.S.D. Balestrate.

A seguito delle indagini svolte il predetto calciatore ha definito la propria posizione patteggiando la pena ai sensi dell'art. 32 sexies del C.G.S.

In ragione di ciò la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Atletico Trappeto per responsabilità oggettiva in relazione a quanto contestato al proprio tesserato.

Ora non pare esservi dubbio alcuno in ordine alla responsabilità del calciatore sig. Claudio Cappello in relazione a quanto ascrittogli.

Non consequenziale appare invece la contestata responsabilità oggettiva della Società A.S.D. Atletico Trappeto con riferimento alle violazioni accertate a carico del calciatore sig. Cappello.

Va infatti tenuta in debito conto la circostanza che è stata la stessa società oggi deferita ad avere segnalato il comportamento non regolamentare posto in essere dal proprio calciatore, avendone ricevuto un danno.

Secondo C.G.F., C.U. 12/C 4/11/2002, "l'Organo giudicante non perde ogni potere di graduazione della pena dovendosi automaticamente trasporre, nei confronti della società oggettivamente responsabile, il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell'operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell'evento, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato."

Appare, infatti, che la Società già danneggiata dal comportamento antiregolamentare posto in essere dal proprio tesserato, non avendo, peraltro, alcun potere coercitivo nei confronti di quest'ultimo, è rimasta così esclusa da ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell'evento, peraltro prontamente denunciato.

Dalle superiori considerazioni consegue valido il criterio secondo il quale "la sanzione relativa alla responsabilità oggettiva della società calcistica non deve essere applicata in maniera acritica e meccanica, bensì sulla base di criteri di equità e di gradualità, tali da evitare risultati abnormi e non conformi a giustizia" (T.N.A.S., Lodo 20/01/2012 Benevento Calcio/F.I.G.C.). E appunto abnorme e non conforme a giustizia risulterebbe, per le ragioni sopra esposte, sanzionare la Società denunciante, apparsa in primo luogo danneggiata e poi estranea ai comportamenti fraudolenti posti in essere dal sig. Cappello.

Le richieste della Procura Federale vanno pertanto respinte.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale proscioglie la A.S.D. Atletico Trappeto da quanto addebitatogli.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 41/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

SIG. D'AMICO NICOLA (Presidente dell'A.S.D. Football Acireale (ora A.S.D. Acireale)

A.S.D. FOOTBALL ACIREALE (ora A.S.D. Acireale)

La Procura Federale, con nota 4250/1182 pf 13-14/GT/dl del 02/11/2015, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Nicola D'Amico nella qualità sopra specificata, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e 19 comma 2 lett. a) C.G.S., per avere sottoscritto in data 24/08/2013 il tesseramento di n° 9 calciatori, pur sapendo di essere inibito a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C. sino al 31/10/2013, in esecuzione della sanzione disciplinare deliberata

dal Giudice sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia in data 02/05/2013 (C.U. n° 492 del 02/05/2013).

Con la medesima nota è stata deferita la A.S.D. Football Acireale (ora A.S.D. Acireale), per agli addebiti contestati al proprio Presidente ed alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento di commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata.

All'udienza dibattimentale è comparso il sig. Nicola D'Amico che ha insistito nella memoria difensiva fatta pervenire in rito, con la quale ha chiesto il proscioglimento, evidenziando trattarsi di ipotesi di *ne bis in idem*.

Il rappresentante della Procura Federale ha di contro insistito nei motivi di deferimento chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni: mesi nove di inibizione a carico del sig. Nicola D'Amico e € 1.000,00 di ammenda a carico della A.S.D. Football Acireale (ora A.S.D. Acireale).

Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue:

Risulta, per ciò che attiene alla posizione del sig. Nicola D'Amico, Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Football Acireale, che l'odierno procedimento trae origine dalla segnalazione fatta alla Procura Federale dalla Commissione Tesseramenti, che con propria decisione del 06/02/2014 pubblicata sul C.U. n° 15/D ebbe a dichiarare l'invalidità di una serie di tesseramenti e di trasferimenti di calciatori sottoscritti da quest'ultimo nel periodo in cui risultava essere inibito, in esecuzione della sanzione disciplinare deliberata dal Giudice sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia in data 02/05/2013 (C.U. n° 492 del 02/05/2013).

In ragione di questa segnalazione alla Procura Federale, conseguendone il deferimento di cui al proc. n° 7/B, il sig. Nicola D'Amico e l'A.S.D. Football Acireale risultano essere stati già giudicati da questo Tribunale Federale Territoriale, giusta decisione pubblicata su C.U. n° 87/TFT 08 del 23/09/2014. Per la qualcosa essi non possono essere giudicati nuovamente per il medesimo fatto ostandovi il principio giuridico del *ne bis in idem*, con la conseguenza che devono essere prosciolti dall'addebito contestato.

Le su espresse considerazioni seguono peraltro quanto già analogamente statuito da questo Tribunale Federale Territoriale, per il medesimo fatto e per i medesimi soggetti, in esito ad altro procedimento, segnato al n° 16/B, definito con decisione pubblicata sul C.U. n° 79 TFT 11 del 06/10/2015.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale:

Dispone prosciogliersi il sig. Nicola D'Amico e la A.S.D. Football Acireale (ora A.S.D. Acireale) da quanto loro addebitato.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento 43/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. BELLAERA GIOVANNI (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore con la Real Siracusa A.S.D.)

REAL SIRACUSA A.S.D.

La Procura Federale, con nota 4809/71 pf14-15/FDL/dl del 16/11/2015, ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Giovanni Bellaera, quale tesserato per la Real Siracusa A.S.D. con la qualifica di allenatore, ancorché non iscritto nei ruoli federali, per rispondere della violazione dell'art. 1bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 36 del

Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed all'art. 3.6 del C.U. n° 1 del S.G.S. per la stagione sportiva 2013/2014, per avere partecipato e comunque supervisionato nei mesi di giugno e luglio 2014 a raduni - provini non autorizzati dal Comitato Regionale Sicilia.

Con la medesima nota è stata altresì deferita la Real Siracusa A.S.D., per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S., in relazione alle violazioni ascritte al proprio tesserato. All'udienza dibattimentale le parti deferite, seppure debitamente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolta.

Il rappresentante della Procura Federale, ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle sanzioni della squalifica per mesi sei a carico del sig. Giovanni Bellaera e dell'ammenda di € 200,00 a carico della Società deferita.

Ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, avendo sistematicamente organizzato insieme ad altri soggetti qui non censiti dei provini-stage con il chiaro intento di sottrarre calciatori tesserati ad altre società, sfruttando anche la circostanza della migrazione del tecnico sig. Ballaera da altra società, senza avere ottenuto alcuna autorizzazione da parte del competente Comitato Regionale Sicilia. Quanto sopra è stato acclarato a seguito delle indagini rese dal Collaboratore della Procura Federale, dall'esame delle dichiarazioni rese da numerosi tesserati e dimostrato anche dalla pubblicizzazione attraverso i *social-network* di tali iniziative non autorizzate, che avevano luogo dalla terza decade di giugno a seguire, sempre di giovedì.

Precisando che la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C. nella seduta del 15/10/2015 (C.U. n° 96 del 16/10/2015) ha declinato la propria competenza funzionale, non risultando il sig. Ballaera iscritto nell'elenco dei tecnici federali, con i conseguenziali rinvio degli atti alla Procura Federale e il deferimento di che trattasi e precisando ancora che la Real Siracusa è stata già sanzionata in via di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. con C.U. n° 71 TFT del 29/09/2015 (proc. 14/B), per cui oggi deve essere ulteriormente sanzionata ai sensi del comma 2 dell'art. 4 C.G.S. per i fatti addebitati al predetto sig. Bellaera.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

a carico del sig. Giovanni Bellaera la sanzione della inibizione per mesi tre;

a carico della Real Siracusa A.S.D., ex art. 4 comma 2 C.G.S. la sanzione dell'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 10 DICEMBRE 2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**